



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

*(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del
21.05.2010 e coordinato con le modifiche approvate con
deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 03.04.2013)*

PREMESSA

Il comune di Lazise si è dotato di classificazione acustica del territorio ai sensi della legge 447/1995 (deliberazione C.C. n.47 del 27 ottobre 2005).

Con deliberazione C.C. n.26 del 21 maggio 2010) ha approvato il “Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose”.

La Prefettura di Verona con nota Fasc.n.1846/11-I0292/12 Area , pervenuta al protocollo comunale in data 11 giugno 2012 (n.13275) ha sottoposto ai comuni della riviera del Garda una bozza di disciplina uniforme delle attività musicali non temporanee, secondo lo spirito del “Patto per la sicurezza dell’area del Lago di Garda”.

Nell’occasione il comune ritiene opportuno intervenire anche sulle attività musicali “temporanee” disciplinandole.

Legenda delle modifiche rispetto al testo approvato con deliberazione C.C. 26/2010:

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1 – campo di applicazione	6
TITOLO II - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E PROCEDIMENTI	7
Art. 2 - soggetti tenuti alla presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico e documentazione di impatto acustico.....	7
Art. 3 - norme procedurali in materia di impatto acustico	7
Art. 4 - requisiti acustici passivi degli edifici	8
Art. 5 - certificazione di conformità acustica	8
Art. 6 - valutazione di clima acustico	9
TITOLO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI, CAMPEGGI, AGRITURISMI, CIRCOLI PRIVATI E SIMILI ED ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI.....	10
Art. 7 – campo di applicazione.....	10
Art. 8 – classificazione delle attività.....	10
Art. 9 – prescrizioni generali di contenimento dell'inquinamento acustico.....	10
Art. 10 – documentazione.....	11
Art. 11 – condizioni per il rispetto della civile convivenza e della vivibilità.....	12
Art. 12 – utilizzo di apparecchi, impianti e strumenti musicali in esercizi pubblici e circoli privati.....	12
Art. 12 bis – sanzioni	13
TITOLO IV - ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	14
Art. 13 – campo di applicazione.....	14
CAPO 1 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI.....	14
Art. 14 - definizioni.....	14
Art. 15 - limiti ed orari.....	14
Art. 16 - localizzazioni e durata	15
CAPO 2 – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	15
Art. 17 - campo di applicazione	15
Art. 18 - limiti acustici ed orari.....	16
Art. 19 - emergenze	16

CAPO 3 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MUSICALI TEMPORANEE	17
Art. 19 bis - attività musicali temporanee.....	17
Art. 19 ter – temporanee/periodiche	17
Art. 19 quater – temporanee/occasionali	18
Art. 19 quinquies – verifiche.....	18
Art. 19 sexties – sanzioni.....	18
TITOLO V - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO VEICOLARE.....	20
Art. 20 - veicoli a motore	20
Art. 21 -dispositivi acustici interni ai veicoli.....	20
TITOLO VI - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE.....	21
Art. 22 - macchine da giardino	21
Art. 23 - attività agricole	21
Art. 24 -dispositivi acustici antifurto.....	21
Art. 25 - autolavaggi	21
Art. 26 - attività con funzionamento notturno	22
Art. 27 - impianti a ciclo produttivo continuo	22
Art. 28 - impianti tecnologici	22
Art. 29 -orari per l'uso temporaneo di apparecchiature rumorose o strumenti musicali su area pubblica	23
TITOLO VII - CONTROLLI E SANZIONI	24
Art. 30 - misurazioni e controlli	24
Art. 31 - ordinanze.....	24
Art. 32 - sistema sanzionatorio	25
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	26
Art. 33 - abrogazioni	26
Art. 34 - applicazione ai regolamenti condominiali	26
Art. 35 - documentazione	26
Art. 36 - richiamo a norme statali e regionali	26
ALLEGATO A - Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 27.10.2005 "Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Lazise" (omissis).....	27
ALLEGATO B - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	28
SCHEDA 1 - MODALITA' E CRITERI DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO.....	28

SCHEDA 2 - MODALITA' E CRITERI DI REDAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO PER LE TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTI ELENCATI DALL'ART. 8, COMMA 3, L. 447/1995.....	30
SCHEDA 3 - MODALITA' E CRITERI PER IL COLLAUDO ACUSTICO DELL'OPERA O ATTIVITA'	32
ALLEGATO C – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO,FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI.....	33
ALLEGATO D - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	34
ALLEGATO E - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' MUSICALE TEMPORANEA – PERIODICA.....	42
ALLEGATO F - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' MUSICALE TEMPORANEA – OCCASIONALE	43

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – campo di applicazione

Il presente regolamento attua a livello comunale le disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui all'art. 6 lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico), del D.P.C.M. 14/11/1997, oltre che della legge regionale 10 maggio 1999 n. 21, e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95, dai relativi decreti attuativi e dall'allegato "A".

Sono esclusi dalla presente disciplina i comportamenti rumorosi in luoghi privati diversi dai circoli privati, quando non attengono alla sfera pubblicistica, causati ad esempio da strepiti di animali, radio e TV, l'utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

Sono inoltre esclusi dalla presente disciplina tutti i casi in cui sono applicabili le norme, più restrittive, contenute nei regolamenti condominiali. Si rileva che la normativa antinquinamento concerne esclusivamente il profilo pubblicistico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio della incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.

Il presente regolamento, assume quale parte integrante e sostanziale la deliberazione del Consiglio Comunale 27.10.2005 n. 47, avente per oggetto la classificazione acustica del territorio comunale, ferme restando le eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Gli allegati del presente regolamento costituiti da schede, modelli di domande, e relativi contenuti, possono essere modificati, integrati o sostituiti con determinazione dirigenziale, in relazione all'evoluzione della normativa tecnica e procedimentale applicabile.

TITOLO II - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E PROCEDIMENTI

Art. 2 - soggetti tenuti alla presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico e documentazione di impatto acustico

Sono tenuti a presentare allo sportello comunale competente la documentazione afferente la previsione d'impatto acustico, redatta dal richiedente e firmata da tecnico abilitato secondo le linee guida Regionali predisposte da ARPAV, i seguenti soggetti: i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica, anche di orario, ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, come precisato dagli artt. 01, 03 e 04 dell'allegato "Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione di impatto acustico" alla delibera Direttore ARPAV 3/2008, pubblicata sul B.U.R. n. 92 del 7 novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 - norme procedurali in materia di impatto acustico

In tutti i casi in cui la normativa vigente ed il presente regolamento prevedano l'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, questa deve essere obbligatoriamente allegata all'istanza tendente ad ottenere l'atto abilitativo o alla denuncia di inizio attività, in duplice copia, sottoscritta dal richiedente e da un tecnico abilitato.

Il responsabile del procedimento abilitativo o della verifica dei requisiti della denuncia di inizio attività trasmette, negli stretti tempi tecnici necessari e senza indugio, una copia della documentazione di impatto acustico o dell'autocertificazione all'Ufficio Ambiente.

Il responsabile del procedimento relativo alla valutazione dell'impatto acustico dell'Ufficio Ambiente, qualora ne ricorrano i presupposti, può proporre al responsabile del procedimento principale la sospensione del procedimento per la richiesta di documentazione integrativa, con richiesta motivata ed in tempo utile per il rispetto dei termini procedurali previsti dalla singola fattispecie procedimentale.

In tal caso i termini per l'espressione del parere procedimentale sono sospesi sino al ricevimento della documentazione integrativa.

Qualora il responsabile del procedimento relativo alla valutazione dell'impatto acustico dell'Ufficio Ambiente, non proponga al responsabile del procedimento principale la sospensione del procedimento per la richiesta di documentazione integrativa, non detti specifiche e motivate prescrizioni o non renda un motivato parere negativo in tempo utile per il rispetto dei termini procedurali previsti dalla singola fattispecie di procedimento principale, il parere si intende reso in senso favorevole.

Con specifici protocolli d'intesa tra i Responsabili degli Uffici interessati vengono individuati i procedimenti ed i termini temporali essenziali di cui al comma che precede.

Alle istanze di permesso di costruire o alle denunce di inizio attività relative a progetti di fabbricati, con destinazione d'uso non residenziale ovvero ad uso promiscuo, per i quali il richiedente non ha ancora definito l'attività che andrà ad insediarsi, si può prescindere dall'allegare la documentazione di impatto acustico.

In tal caso, qualora il fabbricato venga adibito, in tutto o in parte, ad una delle attività previste nelle linee guida regionali o dal presente regolamento, la documentazione relativa all'impatto acustico dovrà essere allegata all'istanza per l'ottenimento dell'agibilità.

Qualora per l'esercizio di attività rumorose non sia previsto o prescritto alcun titolo abilitativo e/o denuncia di inizio attività, il titolare dell'attività deve depositare presso l'Ufficio Ambiente la documentazione relativa all'impatto acustico, almeno trenta giorni prima dell'inizio effettivo dell'esercizio. Trascorsi trenta giorni dal deposito della documentazione senza che nel frattempo siano notificati al richiedente provvedimenti o richieste integrative, il nulla osta all'inizio dell'attività si intende assentito.

Le attività di controllo e di vigilanza inerenti il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico ed il controllo delle attività rumorose disciplinate dal presente Regolamento sono demandate al locale Corpo di Polizia Municipale di concerto con l'Ufficio Ambiente.

Art. 4 - requisiti acustici passivi degli edifici

Contestualmente alla presentazione di un progetto edilizio per gli interventi definiti dall'art. 3, comma 1, lett. d), ed e) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, dovrà essere presentata idonea documentazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, di previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici in progetto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i rumori provenienti dall'interno dell'edificio stesso e i rumori provenienti dall'esterno.

Il responsabile del procedimento, qualora accerti la mancanza della documentazione di cui al comma che precede, sospende il procedimento dandone contestuale comunicazione all'interessato, sino all'acquisizione dell'integrazione richiesta.

Art. 5 - certificazione di conformità acustica

In tutti i casi in cui la normativa vigente (art. 8 legge 447/95 e delibera Direttore ARPAV 3/2008) preveda l'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico o clima acustico, ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità, qualora non confligga con le disposizioni nazionali e regionali, il richiedente deve dimostrare, con adeguata documentazione, redatta da un tecnico competente, che il rispetto dei requisiti acustici passivi dichiarati per l'edificio è condizione sufficiente per garantire il non superamento dei valori limite delle sorgenti sonore in uso presso l'attività.

Detta documentazione andrà sottoscritta dal richiedente e dal tecnico acustico. Per le attività esistenti, nel caso in cui il tecnico incaricato dal

richiedente, durante la predisposizione della documentazione d'impatto acustico o nell'ambito del collaudo, accerti il superamento dei limiti sonori, il responsabile dell'attività dovrà formulare apposita proposta di piano di risanamento, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento (termine prorogabile su apposita motivata richiesta), fermo restando l'obbligo di attuare tutte le soluzioni che risultino tecnicamente praticabili, nell'immediato, per ridurre l'impatto acustico dell'attività nei limiti prescritti. Per le attività soggette a detta certificazione, l'insediamento è subordinato al rispetto delle prescrizioni indicate nel certificato di agibilità. In caso contrario l'attività viene considerata come svolta in assenza di certificato di agibilità; il Comune si riserva inoltre la facoltà di procedere alla sospensione o revoca immediata dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Nel caso l'attività non fosse soggetta ad autorizzazione o a D.I.A., il Comune può, con ordinanza, vietare o limitare l'utilizzo della fonte di inquinamento acustico, al fine di riportare l'emissione nei limiti normativi. Con provvedimento della Giunta Comunale, saranno individuate le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche significative e che, per tale ragione, potranno essere esonerate dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, o autorizzate a presentare una documentazione semplificata sull'impatto acustico.

Art. 6 - valutazione di clima acustico

Per valutazione di clima acustico si intende un'attività volta ad individuare il livello, nonché le caratteristiche, della rumorosità prodotta dall'insieme delle sorgenti sonore presenti in una determinata area all'interno della quale sarà collocato un ricettore sensibile, al fine di verificarne la compatibilità acustica.

Sono tenuti a presentare la documentazione di clima acustico, secondo le modalità e i criteri riportati nelle linee guida regionali predisposte da ARPA, i soggetti interessati alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole, asili nido ed altre attività similari;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, co. 2 della l.447/95;
- ogni altro caso indicato dalle linee guida regionali.

Il rilascio del titolo abilitativo, del certificato di agibilità o l'assenso mediante D.I.A. per le opere sopra indicate è subordinato a nulla osta da parte dell'Ufficio Ambiente, da formularsi in base alla valutazione del clima acustico presentata.

Nota la situazione acustica dell'area oggetto di studio, si ritiene utile l'individuazione delle migliori soluzioni progettuali da adottare, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei recettori.

Per il procedimento si applica la disciplina di cui al precedente art. 3, in quanto compatibile.

Il certificato di conformità acustica di cui al precedente art. 5, dovrà attestare il rispetto dei valori limite di isolamento acustico passivo degli edifici ai sensi del DPCM 5 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI, CAMPEGGI, AGRITURISMI, CIRCOLI PRIVATI E SIMILI ED ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI.

Il presente Titolo III da attuazione alla proposta della Prefettura di Verona con nota Fasc.n.1846/11-I0292/12 Area , pervenuta al protocollo comunale in data 11 giugno 2012 (n.13275), sottoposta ai comuni della riviera del Garda per la disciplina uniforme delle attività musicali non temporanee, secondo lo spirito del "Patto per la sicurezza dell'area del Lago di Garda".

Art. 7 – campo di applicazione

Il presente Titolo vuole disciplinare la riproduzione musicale e si applica a tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate allo sport, tempo libero e spettacolo, quali ad esempio bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari con esclusione di quelle definite come attività temporanee.

Art. 8 – classificazione delle attività

Le attività disciplinate dal presente Titolo III sono definite come segue:

- a) esercizi di somministrazione (bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari – vd. sopra), che utilizzino la musica all'esterno nelle aree in loro disposizione, con chiusura della riproduzione musicale entro le ore 24.00 effettuando una riproduzione musicale di sottofondo modesta;
- b) esercizi di somministrazione (bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari – vd. sopra), che organizzano sulle aree esterne in loro disponibilità intrattenimenti/concertini anche di musica dal vivo con limitata amplificazione e con chiusura dell'intrattenimento entro le ore 24.00 (all'esterno), con possibilità di protrazione dell'orario del trattenimento sino alle ore 02,00 (all'interno, con le modalità indicate nei paragrafi successivi).

Art. 9 – prescrizioni generali di contenimento dell'inquinamento acustico

Le attività indicate all'art. 8 sopra indicato, lettere a) e b), dovranno essere esercitate nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni:

- 1) l'esercizio dell'attività musicale, dopo le ore 24.00, dovrà essere effettuato mantenendo chiuse tutte le porte e le finestre, nel rispetto comunque delle prescrizioni date dall'autorità sanitaria; in particolare gli ingressi/uscite dovranno essere dotati di doppia porta od altri accorgimenti idonei a contenere la propagazione del rumore e dovrà essere prevista l'adozione obbligatoria di un impianto di climatizzazione, che non costituisca a sua volta fonte di rumore, ovvero rispetto al quale vengano adottati opportuni interventi di contenimento del rumore;

- 2) qualora, nello stesso immobile o in altri confinanti, vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone, ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori o simili) non potrà essere ancorato rigidamente alla struttura e dovranno essere utilizzati sistemi che prevedano la sospensione o l'uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione;
- 3) adozione di un sistema di limitazione tarato e controllato, di cui dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnica. Le caratteristiche dell'impianto di amplificazione, dei limitatori e la relativa taratura, oltre alle caratteristiche di amovibilità del limitatore stesso, dovranno essere riportati nella valutazione di impatto acustico;
- 4) per bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e simili (vd. punto 1), con impianti o macchinari rumorosi la documentazione previsionale di impatto ambientale (DPIA) deve essere redatta e prodotta alle autorità competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 delle Linee Guida regionali, preliminarmente alla realizzazione di nuove opere, nonché alla realizzazione di ampliamenti di orario nella fascia serale/notturna, ampliamenti, ristrutturazioni di opere/attività esistenti, per opere destinate ai loro utilizzi e/o preliminarmente all'avvio dell'esercizio delle relative attività;
- 5) all'esterno delle strutture fisse (tensostrutture, teatri tenda, capannoni ecc.), aperte o chiuse, non devono essere superati i livelli di emissione (modalità e tempi di misura) previsti dalla zonizzazione acustica vigente nel territorio comunale e dalle norme statali che si intendono integralmente richiamate, fatta salva ogni ulteriore restrizione conseguente all'applicabilità del limite d'immissione differenziale.

I gestori di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono obbligati al rispetto dei limiti acustici contenuti nella normativa vigente e nel presente regolamento.

In caso di accertamento di violazione di quanto prescritto al comma precedente, il Responsabile di Area di competenza può prescrivere con ordinanza motivata, le misure necessarie per eliminare le violazioni riscontrate ed i termini per adempiere. Nei casi di particolare gravità, l'ordinanza potrà prevedere lo spegnimento delle fonti di emissione rumorosa e, nel caso di reiterazioni, la sospensione parziale o totale dell'attività rumorosa.

E' fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e di diritto di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, qualora lo richiedano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

Il Sindaco, inoltre, sentita la Giunta Comunale, potrà autorizzare per situazioni specifiche e ben determinate, l'effettuazione di trattenimenti musicali con differenti prescrizioni anche in deroga al presente regolamento.

Art. 10 – documentazione

Le nuove attività di cui all'art.8 del presente Regolamento sono soggette ad autorizzazione nonché alla presentazione della documentazione previsionale d'impatto come indicato dalle linee guida ARPAV.

Non sono soggette alla presentazione di questa documentazione le attività che rientrano nella definizione dell'articolo 8 lettera a), già esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore di detto regolamento.

Ogni modifica/sostituzione degli impianti in uso è subordinata alla presentazione all'Ufficio Commercio di una relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, che attesti il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio di attività rumorosa.

Copia della relazione tecnica dovrà essere conservata presso i locali delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Nei casi di cambio di ragione sociale, sub ingresso, e qualsiasi altra variazione che non comporti la modifica degli impianti in uso è sufficiente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.

28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, da allegare alla comunicazione da presentare allo sportello comunale competente e che dovrà essere conservata presso il locale ed esibita su richiesta delle autorità di controllo.

Art. 11 – condizioni per il rispetto della civile convivenza e della vivibilità

I legali rappresentanti di esercizi di somministrazione (bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari) dovranno adottare gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della civile convivenza quali:

- 1) idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate all'interno dei locali adibiti alle proprie attività non costituisca fonte di inquinamento acustico,
- 2) assicurare un adeguato servizio di vigilanza, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché prevenire eventuali disturbi determinati dai frequentatori, richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
- 3) devono impegnarsi a non permettere il ballo degli avventori, neppure quello spontaneo.

Art. 12 – utilizzo di apparecchi, impianti e strumenti musicali in esercizi pubblici e circoli privati

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 68, 69 e 80 del R.D. 18.06.1931, n. 773 – T.U.L.P.S., dall'articolo 31 della Legge Regionale 21 settembre 2007 n. 29, dal precedente articolo 10 nonché quanto previsto in materia di diritti d'autore, negli esercizi pubblici e nei circoli privati, l'utilizzo di apparecchi ed impianti musicali (TV, radio, juke-box e simili) nonché le esibizioni di musicisti, sono subordinate ad autorizzazione. Dette attività dovranno essere meramente accessorie rispetto all'attività del pubblico esercizio o alle finalità associative del circolo, senza che vi siano pubblicizzazione all'esterno dell'aspetto musicale, modifiche anche temporanee od occasionali dei locali o altre iniziative che facciano assumere all'uso degli impianti o degli strumenti musicali carattere di attrazione e, comunque, le stesse devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il suono degli strumenti o apparecchi deve essere sempre mantenuto a tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e/o privata;
- b) è vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere all'esterno degli esercizi di somministrazione, qualora non assicurino una amplificazione di tipo leggero tale da arrecare disturbo al vicinato ed è vietata anche l'installazione, sia all'esterno che all'interno, di strumenti ed apparecchiature che richiamino l'atmosfera delle sale da ballo;
- c) è vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione o che, comunque, possano turbare l'ordine o la sicurezza pubblica.

Gli esercizi di somministrazione, indicati nell'articolo 8, potranno effettuare intrattenimento musicale oltre le ore 24.00 e comunque entro e non oltre le ore 02.00 solo all'interno dei locali, con porte completamente chiuse, solo se debitamente insonorizzati, previa domanda da presentarsi all'Ufficio Protocollo del Comune.

Nell'autorizzazione predetta potranno essere indicate, ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S., le prescrizioni ritenute necessarie per impedire possibili cause di inquinamento acustico.

La protrazione della diffusione musicale potrà essere rifiutata o sospesa con provvedimento motivato.

Art. 12 bis – sanzioni

La violazione delle condizioni prescritte in sede di autorizzazione comportano le seguenti sanzioni, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (Legge Reg. n. 29 del 21/09/2007):

- a) la prima violazione delle prescrizioni di cui al presente regolamento comporta l'emanazione di un provvedimento, da parte del Sindaco, di divieto di utilizzo di apparecchi e impianti musicali per una durata di sette giorni;
- b) la reiterazione della violazione nell'anno in corso, comporta l'emanazione di un nuovo provvedimento di divieto di utilizzo di apparecchi e impianti musicali per una durata di 15 giorni, nonché la chiusura dell'attività entro le ore 24.00 per il medesimo periodo temporale;
- c) l'ulteriore violazione dell'utilizzo di diffusori sonori, che avvenga sempre nell'anno in corso, comporterà la revoca del titolo legittimante l'uso di strumenti amplificatori per l'intrattenimento musicale di qualsiasi tipologia;
- d) qualora il controllo esercitato dalle FF.PP. dovesse registrare, all'interno o all'esterno dei locali di somministrazione indicati all'art. 8, situazioni di pericolo alla pubblica incolumità e/o di ordine pubblico, si provvederà all'inoltro di quanto riscontrato alle Autorità di P.S. (Sindaco) per i provvedimenti di cui al presente Regolamento.

TITOLO IV - ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 13 – campo di applicazione

Il presente titolo si applica a tutte le attività temporanee che si esauriscono in periodi di tempo limitati.

CAPO 1 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Art. 14 - definizioni

Sono da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le manifestazioni di interesse pubblico (i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, festival, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive ecc.) che si svolgano in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore.

Art. 15 - limiti ed orari

Le manifestazioni di cui al precedente articolo non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento purché presentino tutte le seguenti caratteristiche che dovranno essere preventivamente autocertificate, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, da mantenere a disposizione e da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo:

1. la potenza complessiva degli impianti di amplificazione non deve essere superiore ai 200 watt;
2. qualsiasi attività musicale deve cessare entro le 24.00.

Costituirà titolo di autorizzazione l'autocertificazione del responsabile della manifestazione sopra citata, da mantenere a disposizione e da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo.

Le manifestazioni diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra descritte sono in ogni caso soggette all'autorizzazione dell'Ufficio Ambiente previo parere del Corpo di Polizia Municipale.

Nel caso di spettacoli musicali di rilevanza nazionale e comunque qualora gli impianti di amplificazione superino il valore massimo di amplificazione di 7000 W, le emissioni sonore dovranno essere monitorate da un tecnico abilitato che provvederà a redigere apposita documentazione tecnica che attesti l'avvenuto rispetto dei limiti indicati.

Le manifestazioni temporanee possono essere autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento a condizione che:

- non venga superato il livello di pressione sonora di 95 dB(A) presso le aree con presenza di pubblico per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti

allo spettacolo;

- non venga superato presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni il valore limite di emissione di 65 dB(A). Eventuali ulteriori deroghe all'orario o ai livelli sonori potranno essere concesse dal Responsabile del procedimento su parere conforme della Giunta Comunale e comunque non oltre le ore 2.00. I festeggiamenti della notte di Capodanno sono ammessi fino alle ore 4.00.

Art. 16 - localizzazioni e durata

Le manifestazioni di cui all'art. 14 non si possono effettuare nelle aree ricomprese dalla zonizzazione acustica in Classe I; se effettuate in aree adiacenti a tali aree, non dovranno incrementarne i livelli di inquinamento acustico.

Il Responsabile dell'Ufficio Ambiente ha facoltà di richiedere un parere al Corpo di Polizia Municipale, in merito all'indotto che la manifestazione potrà avere sul traffico veicolare della zona, sul relativo incremento di rumore ambientale prodotto e sulle misure che risulta opportuno siano prescritte per limitare i disagi e le molestie agli abitanti della zona.

CAPO 2 – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 17 - campo di applicazione

Il presente Capo si applica alle attività operative e di gestione dei cantieri temporanei e comunque ai lavori che possono provocare disturbo alla quiete degli abitanti nelle zone limitrofe al cantiere per contenere o minimizzare l'impatto acustico dovuto all'esecuzione dei lavori con macchinari o attrezzature rumorose.

I cantieri sono classificati:

1. di iniziativa privata: ai sensi dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 o del vigente Codice della Strada ;
2. di iniziativa pubblica o di pubblica utilità, sia di tipo edile che stradale, quando rientrano tra le opere che la normativa vigente classifica come pubbliche. Tutte le attrezzature utilizzate nell'ambito dei cantieri edili, stradali e similari dovranno essere conformi alle direttive CEE e soggette a manutenzione in modo da garantire il rispetto degli standard previsti nel certificato di omologazione, ancorché non recepite dalla normativa nazionale. In ogni caso dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per contenere il livello di rumore connesso con il loro uso (ad es.: carterature, appropriati posizionamenti nel cantiere, ecc.); l'Ufficio Ambiente potrà adottare specifiche disposizioni, che dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale, per regolamentare l'uso dei macchinari o delle attività particolarmente rumorose.

I macchinari dovranno essere provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

Gli avvisatori acustici, nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e di tutela delle sicurezza nei luoghi di lavoro, potranno essere utilizzati nel centro abitato, solo

se non sostituibili con altri tipi di segnalatori luminosi.

Relativamente ai cantieri di iniziativa pubblica o di pubblica utilità sono ammesse deroghe anche per il periodo notturno, previa presentazione di istanza motivata.

Art. 18 - limiti acustici ed orari

I limiti acustici assoluti da non superare relativamente alle attività di cui all'articolo 17 punto 1, ad

esclusione del traffico veicolare, sono:

- zone classe I: 65 dB(A);
- zone classe II – III – IV -V: 70 dB(A);
- zone classe VI: 75 dB(A);

Tali limiti si intendono riferiti alla facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività di cantiere di cui art. 17. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A). (modalità di misura)

Non si considerano i limiti differenziali.

Nella tabella seguente vengono individuati i limiti d'orario, a seconda della zona, per i quali non dovrà essere richiesta specifica autorizzazione:

- Zone esclusivamente industriali : orario feriale 8.00/20.00
- Rimanente territorio comunale : orario feriale 8.00/12.30 e 14.00/19.00

Al di fuori dei predetti orari dovrà essere presentata apposita domanda secondo il modello riportato nell'allegato D del presente regolamento. Non è comunque consentito l'uso di attrezzature o macchinari rumorosi che possano essere fonte di molestia o disturbo nei luoghi abitati salvo espressa deroga rilasciata dall'Ufficio Ambiente su autorizzazione della Giunta Comunale.

Relativamente ai cantieri classificati al punto 2 del precedente art. 17, è consentita l'attività anche in periodo notturno previa presentazione di apposita domanda secondo il modello riportato nell'allegato D del presente regolamento.

Art. 19 - emergenze

Al fine del ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche, condotte fognarie, acquedottistiche, del gas, ecc) o in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, si intendono tacitamente derogati gli orari e gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, fatto salvo il rispetto dei criteri che saranno approvati dalla Giunta Comunale entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, previa acquisizione dei pareri delle Aziende pubbliche interessate.

CAPO 3 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MUSICALI TEMPORANEE

Art. 19 bis - attività musicali temporanee

Sono da considerarsi attività musicali “temporanee” gli intrattenimenti musicali effettuati all’interno od all’esterno di pubblici esercizi, strutture ricettive turistiche, circoli privati e sedi associative e similari, mediante l’uso di strumenti musicali e/o voce e/o impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora.

Le attività musicali temporanee sono soggette ad autorizzazione, che può contenere anche prescrizioni obbligatorie.

Le attività musicali temporanee si dividono in :

- periodiche (disciplinate dall’art.19 ter)
- occasionali (disciplinate dall’art.19 quater)

Le attività musicali che si protraggono al di fuori degli orari e periodi che successivamente caratterizzano queste definizioni, sono considerate attività non temporanee e quindi sono disciplinate totalmente dal Titolo III del presente regolamento.

Le attività musicali temporanee sono ammesse in tutto il territorio comunale, ad eccezione delle adiacenze di punti di misura ambientale per i quali gli ultimi monitoraggi acustici del territorio fatti dal Comune hanno evidenziato il mancato rispetto dei limiti previsti dalla vigente classificazione acustica comunale.

Per adiacenze si intende una distanza tale scongiurare che l’attività musicale richiesta interferisca acusticamente con il punto di misura fino ad aggravarne i valori.

Art. 19 ter – temporanee/periodiche

Sono “periodiche” le attività musicali temporanee che si svolgono esclusivamente fra le ore 10.00 e le ore 13.00 nonché fra le ore 16.00 e le ore 24.00 nel periodo che va dal 01 aprile al 15 ottobre di ciascun anno.

Queste attività sono sottoposte esclusivamente al rispetto del seguente limite assoluto:

- 75,0 dB(A) per le attività musicali svolte all’aperto, ovvero nei casi in cui i punti di emissione sonora siano collocati all’esterno
- 75,0 dB(A) per le attività musicali svolte all’interno, ovvero nei casi in cui i punti di emissione sonora siano collocati all’interno .

Tali valori limite potranno essere modificati con deliberazione della Giunta Municipale.

I valori limite di cui sopra sono misurati come LAeq nelle seguenti condizioni:

- distanza di 5 metri dalla fonte di emissione sonora (cassa acustica o altro)
- altezza di 1,5 metri dal piano di calpestio
- il dato fonometrico deve essere riferito all’intero periodo di funzionamento dell’attività musicale.

In caso di attività musicale svolta all’interno e qualora non possano essere rispettate le distanze di 5 metri dai punti di emissione sonora, la verifica può essere fatta al centro del locale o nella posizione ritenuta maggiormente significativa.

Per quanto riguarda i complessi turistico ricettivi all’aperto ed i parchi tematici la verifica può essere fatta al confine di proprietà verso il ricevente più esposto.

Per poter svolgere queste attività l'interessato dovrà presentare al Comune domanda contenente le informazioni stabilite nella modulistica ALLEGATO E almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, ed ottenere preventivamente la relativa autorizzazione.

Alla domanda dovrà essere allegata documentazione acustica redatta da un tecnico competente comprovante il rispetto dei limiti stabiliti nel presente articolo ed evidenziante le modalità di taratura degli impianti allo scopo necessarie.

Per l'esecuzione di queste misure, necessarie per produrre la documentazione da allegarsi alla richiesta di autorizzazione, è ammessa l'effettuazione di una sessione di prove, il cui svolgimento dovrà essere anticipatamente comunicato per iscritto al Comune.

Art. 19 quater – temporanee/occasionalità

Sono "occasionalità" le attività musicali temporanee che si svolgono nel medesimo esercizio con frequenza non superiore a 2 giorni al mese e che di esauriscono nel giorno stesso (entro le ore 24.00).

Per poter svolgere queste attività l'interessato dovrà presentare al Comune domanda contenente le informazioni stabilite nella modulistica ALLEGATO F almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, ed ottenere preventivamente la relativa autorizzazione.

La richiesta sarà valutata tenendo conto di :

- disagi e/o dei danni arrecati alla popolazione od alle attività economiche;
- motivazioni e dell'interesse dell'attività;
- luogo di svolgimento dell'attività;
- durata dell'attività;
- periodo dell'anno in cui questa viene svolta.

Le attività e/o manifestazioni occasionali non sono sottoposte a obbligo del rispetto dei limiti di emissione ed immissione assoluti e differenziali (art. 4 D.P.C.M. 14.11.1997) qualora la potenza complessiva degli impianti di amplificazione non sia superiore ai 200 watt.

Qualora sia superiore a 200 watt tali limiti dovranno essere rispettati e dovrà essere prodotta la documentazione previsionale di impatto ambientale (D.P.I.A.) secondo l'art. 3 delle Linee Guida regionali (DDG ARPAV 3/2008).

Art. 19 quinquies – verifiche

Il Comune per esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle attività musicali temporanee di cui al presente Capo può utilizzare :

- strutture dell'A.R.P.A.V. (art. 8 della L.R.10 maggio 1999, n.21) ;
- la Polizia Locale
- esterni con la qualifica di Tecnico competente in acustica (art. 2 commi 6 e 7 della Legge 447/95).

Art. 19 sexties – sanzioni

Fatte salve le sanzioni di cui all'art. 10 della Legge 447/95 ed all'art. 8 della L. R. 10.5.1999 n° 21, sono previste le seguenti sanzioni per l'inosservanza di disposizioni contenute nel presente Capo 3 :

- a) ART.19 BIS: attività musicale temporanea in assenza dell'autorizzazione, sanzione amministrativa da euro 200 a euro 500.
- b) ART.19 BIS: attività musicale temporanea in diffformità dell'autorizzazione, sanzione amministrativa da euro 150 a euro 300 ed inoltre:
- la prima violazione comporta l'emanazione di un provvedimento, da parte del Sindaco, di divieto di utilizzo di apparecchi e impianti musicali per una durata di sette giorni;
 - la reiterazione della violazione nell'anno in corso, comporta l'emanazione di un nuovo provvedimento di divieto di utilizzo di apparecchi e impianti musicali per una durata di 15 giorni, nonché la chiusura dell'attività entro le ore 24.00 per il medesimo periodo temporale;
 - l'ulteriore violazione dell'utilizzo di diffusori sonori, che avvenga sempre nell'anno in corso, comporterà la revoca del titolo legittimante l'uso di strumenti amplificatori per l'intrattenimento musicale di qualsiasi tipologia.

TITOLO V - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO VEICOLARE

Art. 20 - veicoli a motore

Ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare valgono, per ciò che concerne la manutenzione e la conduzione dei veicoli a motore, le indicazioni, le prescrizioni e le sanzioni previste dal “Nuovo Codice della Strada” (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni). Sono inoltre previsti i seguenti divieti:

- fermo restando quanto già previsto dal Codice della Strada è vietato tenere il motore acceso durante la sosta o la fermata, dovuta a qualunque causa non dipendente dalla dinamica della circolazione in aree non soggette al vigente Codice della Strada;
- è vietato eseguire operazioni di carico e scarico senza adottare misure atte a ridurre la rumorosità, nonché al di fuori degli orari consentiti, qualora previsti; -è vietato trasportare materiale potenzialmente rumoroso, senza adottare opportune cautele e/o accorgimenti in merito;

Nel periodo notturno (dalle 22.00 alle 6.00) è vietato, all'interno del territorio comunale ad esclusione degli assi viari principali individuati, su proposta del Corpo di Polizia Municipale, con delibera di Giunta entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, il transito dei seguenti veicoli:

- mezzi con portata superiore a 75 q.li;
- i veicoli particolarmente rumorosi ancorché rispondenti alle norme;
- i mezzi adibiti allo svuotamento dei cassonetti e campane o ad altro servizio pubblico, se non espressamente autorizzati.

Art. 21 - dispositivi acustici interni ai veicoli

E' vietata l'emissione sonora prodotta dall'uso di altoparlanti interni ai veicoli in movimento, in sosta o in fermata, oltre a quanto disposto dal vigente codice della strada, fatta salva la possibilità di espressa autorizzazione in deroga.

Fatto salvo quanto prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli, sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale, ancorché intermittente, non deve comunque superare la durata complessiva di tre minuti primi.

Il veicolo potrà essere rimosso dagli organi di Polizia Stradale, con spese a carico del proprietario, in caso di accertata violazione dei limiti di tempo qualora il rumore sia tale da creare immissioni all'interno delle abitazioni o presso altri recettori sensibili. Si applicano in tali casi le norme del Codice della strada che disciplinano la rimozione ed il pagamento delle spese.

TITOLO VI - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 22 - macchine da giardino

L'uso di macchinari o attrezzature rumorose per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 20.00; nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 20.00. Per quanto riguarda le aree verdi adiacenti agli edifici scolastici, l'orario consentito è solo quello al di fuori dell'attività scolastica.

I macchinari per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie.

Art. 23 - attività agricole

Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 della L.R. 10 maggio 1999 n. 21, l'esercizio di attività rumorose nell'ambito di attività agricole (quali i cannoncini antistorno) che comportino emissioni rumorose potenzialmente idonee a molestare i residenti, dovranno essere svolte adottando tutti gli accorgimenti idonei a contenere il disagio. Ad esempio:

- a) posizionamento del sistema di dissuasione il più possibile lontano dalle abitazioni, comunque a distanza non inferiore a 80 metri e con la bocca da sparo non orientata verso recettori
- b) evitare la possibilità di manomissioni da parte di terzi c) essere svolte solo nella fascia oraria 06.00-22.00

In casi particolari l'Ufficio Ambiente potrà impartire prescrizioni finalizzate a limitare l'inquinamento acustico. Per determinate attività rumorose il Sindaco potrà disciplinare, con apposita ordinanza, le fasce orarie entro cui le stesse potranno essere svolte.

Art. 24 - dispositivi acustici antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora complessiva ad un massimo di 10 minuti primi.

In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 25 - autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lance, ecc.) nell'ambito di qualsiasi impianto di autolavaggio (siano essi inseriti in impianti stradali di distribuzione carburanti o meno) e, nel dettaglio, il funzionamento delle stesse nell'ambito delle zone residenziali, è consentito, previo ottenimento del nulla osta di cui al comma 6 dell'art.8 della Legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni:

- nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 20.00;
- nei giorni festivi nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 20.00.

Eventuali deroghe potranno essere concesse solo previa presentazione di apposita istanza motivata all'Ufficio Ambiente che valuterà le motivazioni del singolo caso.

Gli autolavaggi self-service di nuovo insediamento dovranno essere collocati al di fuori delle zone residenziali definite dal vigente strumento urbanistico e comunque ad una distanza di almeno 100 m dagli edifici di civile abitazione, ad uso scolastico e sanitario.

Fatto salvo il rispetto delle prescrizioni contenute nei precedenti paragrafi per l'esercizio delle predette attività è necessario il rilascio del nulla-osta dell'Ufficio Ambiente.

Art. 26 - attività con funzionamento notturno

Le attività con funzionamento nel periodo notturno dalle ore 22 alle ore 07 (quali ad esempio lavanderie automatiche e similari) sono consentite esclusivamente:

1. in zone industriali;
2. in zone non esclusivamente industriali, qualora inserite nelle "aree idonee" da approvarsi con successiva delibera di Giunta entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
3. qualora ammesse esplicitamente dagli strumenti urbanistici.

Eventuali deroghe potranno essere concesse dall'Ufficio Ambiente previo presentazione d'istanza con idonea documentazione tecnica e previa acquisizione di parere della Giunta Comunale.

Art. 27 - impianti a ciclo produttivo continuo

I nuovi impianti a ciclo produttivo continuo, per i quali vi sia la presenza di abitazioni (esclusi gli alloggi funzionali all'attività stessa) nel raggio di 200 m, dovranno essere dotati di un sistema di monitoraggio in continuo, fisso o mobile, dei livelli di pressione sonora con collegamento ad una postazione dedicata da realizzare presso ARPAV e/o con pubblicazione on-line dei risultati.

L'onere delle eventuali convenzioni da stipularsi con ARPAV è a carico dei titolari delle attività.

Art. 28 - impianti tecnologici

Gli impianti tecnologici (ad es. gruppi di riscaldamento, refrigerazione, ventilazione e condizionamento) installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, qualora non collocati all'interno di vani tecnici opportunamente insonorizzati, non dovranno produrre emissioni che comportino il superamento dei livelli di pressione sonora previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Nei nuovi edifici la cui istanza di permesso di costruire o DIA venga presentata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, gli impianti di condizionamento dovranno essere progettati e realizzati all'interno dell'edificio e collocati in un apposito vano tecnico, che dovrà essere opportunamente insonorizzato e privo di superfici finestrate, salve le eventuali prese d'aria strettamente indispensabili al rispetto delle norme di sicurezza impiantistica ed antincendio. In tali edifici è vietata l'installazione esterna successiva di impianti di condizionamento che non siano posti all'interno di apposito vano tecnico con le caratteristiche tecniche e di insonorizzazione che precedono.

Art. 29 - orari per l'uso temporaneo di apparecchiature rumorose o strumenti musicali su area pubblica

In generale, per quanto non previsto dal presente regolamento o dalla normativa vigente, e fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è consentito l'uso temporaneo di apparecchiature o strumenti musicali che possano generare rumore, negli spazi pubblici aperti, quali piazze, slarghi, pubbliche vie, corti e/o giardini, dalle ore 8.00 alle ore 23.00 con interruzione pomeridiana dalle ore 12.30 alle ore 15.00.

Nel caso di attività istituzionale il divieto del paragrafo precedente può essere derogato previa l'espressione di esplicita autorizzazione; autorizzazione che potrà essere ricompresa nel provvedimento unico autorizzativo dell'Ufficio competente.

I mestieri itineranti che comportano l'utilizzo di strumenti musicali e che comunque potrebbero in qualsiasi modo arrecare disturbo alla quiete pubblica o privata, devono essere esercitati esclusivamente negli spazi preventivamente individuati dall'Ufficio Commercio, ai sensi del vigente regolamento COSAP, per non più di un'ora consecutiva nello stesso luogo, nel rispetto del disposto del primo paragrafo dell'art. 15 e nei seguenti orari: -estivo (dal 15 maggio al 30 settembre) dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 21.00; -invernale (dal 1 ottobre al 14 maggio) dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 21.00.

È comunque vietato l'uso di strumenti a fiato, ad eccezione dei flauti, o a percussione salvo espressa deroga contenuta nell'autorizzazione ad occupare lo spazio pubblico.

In determinati periodi dell'anno, in occasione di ricorrenze o festività, l'Ufficio Commercio potrà dettare disposizioni derogatorie temporanee e legittimare l'esercizio di attività musicali in forma itinerante, disciplinando tempi e modi.

TITOLO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 30 - misurazioni e controlli

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della LR n. 21 del 10/5/1999, per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale di ARPAV secondo le procedure concordate.

Negli altri casi ARPAV provvederà all'effettuazione delle rilevazioni fonometriche con le modalità indicate dal proprio regolamento.

Il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia.

Per le verifiche di natura tecnica, relativamente al monitoraggio, dovrà essere richiesto l'intervento al competente Dipartimento Provinciale di ARPA.

Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 1, qualora vengano segnalate situazioni di immissioni sonore potenzialmente fonte di inquinamento da rumore, il soggetto a cui è attribuibile la sorgente sonora oggetto di segnalazione è obbligato, su richiesta dell'organo accertatore, ad esibire la documentazione che attesti la conformità dell'impatto acustico e che attesti il rispetto dei limiti assoluti di zona, nonché dei limiti differenziali di immissione, ove applicabili, secondo la modulistica predisposta da ARPAV ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il rispetto di tali limiti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.

Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati o risulti inottemperante rispetto a precedenti provvedimenti già assunti dal Comune, il Responsabile dell'Ufficio, con propria Ordinanza, provvede a disporre le misure di contenimento del rumore ritenute più opportune. Nei casi in cui si configuri la fattispecie di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, il Sindaco potrà ordinare la sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo mediante apposizione di sigilli alla sorgente stessa, se individuabile, oppure sospendere l'intera attività. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina, automaticamente, la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

Art. 31 - ordinanze

Oltre a quanto previsto ai sensi dell'art. 31, il Comune può inoltre disporre, con ordinanza Sindacale: -limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario, eccezionale e temporaneo che si svolgano in aree aperte al pubblico, se non considerate nel presente regolamento.

Art. 32 - sistema sanzionatorio

Salvo che il fatto non costituisca reato o violazione di specifiche norme regionali, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in relazione alle singole fattispecie previste, le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 447/95.

L'esercizio dell'attività svolta in modo difforme da quanto dichiarato in sede di valutazione previsionale di impatto acustico e di relativo certificato di conformità ovvero di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, oltre all'applicazione delle sanzioni indicate al comma precedente può comportare anche la sospensione dell'attività.

Eventuali modifiche alle sanzioni stabilite dalle leggi dello Stato o dalla Regione si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modifiche ed integrazioni.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono implicitamente abrogate tutte le norme regolamentari e/o contenute nei provvedimenti comunali vigenti che risultino incompatibili con le previsioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 34 - applicazione ai regolamenti condominiali

Le prescrizioni contenute negli artt. 23, 25 e 29 potranno essere recepite nei regolamenti condominiali; il campo del disturbo da rumore tra privati, che esula dalla fattispecie dell'inquinamento acustico, non è di competenza della Pubblica Amministrazione.

Art. 35 - documentazione

Le domande, le autocertificazioni e quant'altro prevede il presente regolamento, dovrà essere redatto utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet del Comune di Lazise.

Art. 36 - richiamo a norme statali e regionali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle prescrizioni della legge 26 ottobre 1995 n. 447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e della L.R. 21 del 10 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, specificamente per quanto attiene ai limiti in ambiente esterno, all'interno degli ambienti di vita in relazione a sorgenti mobili e fisse ed alla disciplina regionale vigente. Si richiama la DDG ARPA Veneto n° 3/2008 pubblicata sul BUR n° 92 del 7 novembre 2008 ed in particolare l'articolo 03 dell'allegato a) "definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia d'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. Q. n. 447/1995". In conformità a quanto previsto dal VII paragrafo del suddetto art. 03 si prevede "l'obbligo di *produrre la DPIA* (ndr Documentazione Previsionale di impatto Acustico) prima dell'inizio dell'attività e prima della realizzazione di modifiche quali cambiamenti di orario, di macchinari o *modifiche agli impianti tecnologici, che comportino modifiche significative alle emissioni sonore*, per le attività, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1 e per le quali non sia previsto il rilascio di *specifiche autorizzazioni*".

**ALLEGATO A - Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del
27.10.2005 "Piano di classificazione acustica del territorio
comunale di Lazise" (omissis)**

ALLEGATO B - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Il comune di Lazise promuove e incentiva la semplificazione delle procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni all'esercizio di attività potenzialmente rumorose attraverso le seguenti modalità e criteri di redazione della documentazione d'impatto e del clima acustico, nonché per il relativo collaudo.

SCHEDA 1 - MODALITA' E CRITERI DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO

La valutazione di impatto acustico è una relazione in grado di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivanti dalla realizzazione del progetto o dall'esercizio di una attività. La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso o dalla tipologia dell'attività svolta.

Contenuti della relazione tecnica

Oltre a quanto stabilito dalle linee guida Regionali ARPA vengono richiesti i seguenti allegati:

Ambito territoriale: – descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera, con l'individuazione dei ricettori potenzialmente più esposti agli effetti sonori dell'opera stessa; – individuazione della classe acustica della zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse;

– individuazione del clima acustico esistente, rilevato secondo la normativa tecnica vigente privilegiando la misura/previsione presso ricettori che saranno oggetto della valutazione previsionale di impatto e di collaudo acustico dell'opera.

Tale valutazione potrà essere omessa qualora sia dimostrabile e dichiarato con autocertificazione che: -impianti discontinui relativi a servizi pubblici essenziali con funzionamento saltuario per un massimo di max 10 ore/anno (gruppi di continuità) e L_w sonora <85 dBA; -impianti utilizzati in cantieri edili nel solo periodo diurno per un massimo di 6 mesi L_w sonora <85 dBA;

Descrizione dell'attività rumorosa:

-descrizione sintetica dell'attività, delle modalità di funzionamento degli impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati con particolare riguardo alle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali degli edifici, attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi;

- descrizione dettagliata delle sorgenti sonore con l'indicazione della loro ubicazione e del loro livello di potenza in dB(A). Per la caratterizzazione acustica delle sorgenti si può far riferimento a schede tecniche, rilievi fonometrici su sorgenti analoghe o dati calcolati e opportunamente motivati;
- valutazione dell'eventuale volume di traffico indotto dall'opera o attività e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
- verifica dei contributi acustici di altre attività/infrastrutture presenti nella zona;
- qualora sia presente un impianto di riproduzione musicale, dovrà essere prodotto lo schema elettrico di collegamento dei componenti, le caratteristiche del limitatore in uso comprensivo del livello di taratura e del sistema di sigillatura adottato.

Valutazione di impatto acustico:

-se il superamento dei limiti è determinato da più soggetti andranno evidenziati gli interventi di bonifica adottati/proposti nei confronti delle diverse attività;

Sintesi non tecnica

-riassunto delle principali conclusioni della Valutazione di Impatto Acustico, evitando l'uso di termini strettamente tecnici o comunque di difficile comprensione;

Elaborati grafici:

- estratto EIRA (almeno scala 1:1.000) con l'ubicazione dell'opera;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- planimetria generale dell'attività (almeno in scala 1:100) con l'ubicazione delle sorgenti sonore e delle postazioni di misura;
- particolari costruttivi adottati per contenere le emissioni rumorose negli ambienti esterni (interventi strutturali o agli impianti: insonorizzazioni, ecc.);
- indicazione grafica della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore;

SCHEDA 2 - MODALITA' E CRITERI DI REDAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO PER LE TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTI ELENCATI DALL'ART. 8, COMMA 3, L. 447/1995

La valutazione del clima acustico è una relazione in grado di fornire tutte le informazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area.

Contenuti della relazione tecnica

Ambito territoriale:

- descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera, con l'individuazione delle sorgenti sonore preesistenti più significative;
- individuazione della classe acustica della zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

Descrizione del clima acustico esistente:

indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente. La relazione di clima acustico esistente può costituire allegato della stessa relazione di valutazione di impatto acustico, esclusi i casi previsti nella precedente scheda.

Progetto:

- descrizione sintetica del progetto, degli eventuali impianti, delle opere di contenimento delle emissioni sonore già previste in fase progettuale;
- descrizione puntuale delle caratteristiche costruttive dei fabbricati con specifico riferimento a quanto richiesto nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Stima previsionale di clima acustico:

- descrizione della strumentazione di misura utilizzata;
 - indicazione degli algoritmi di calcolo previsionali e i relativi dati di input con le specificazioni atte giustificare l'utilizzo di tali valori;
 - indicazione del software di simulazione utilizzato;
 - calcolo del clima acustico in dB(A), in corrispondenza dei ricettori, collocati nel nuovo contesto progettuale, determinato dalle sorgenti già esistenti sul territorio e, se significativo, dal traffico indotto dall'opera;
 - eventuale calcolo del clima acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A);
 - osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente e al rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali.
- evidenziazione delle situazioni di maggior criticità dal punto di vista acustico ed individuazione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico

Sintesi non tecnica

-riassunto delle principali conclusioni della Valutazione di Clima Acustico, evitando l'uso di termini strettamente tecnici o comunque di difficile comprensione.

Elaborati grafici:

- estratto EIRA (almeno scala 1:1.000) con l'ubicazione dell'opera e delle sorgenti sonore esistenti;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- planimetria generale del progetto (almeno scala 1:200) con l'ubicazione delle sorgenti sonore interne all'opera;
- particolari costruttivi adottati per contenere le immissioni rumorose negli ambienti abitativi (interventi strutturali quali insonorizzazioni);
- eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

SCHEDA 3 - MODALITA' E CRITERI PER IL COLLAUDO ACUSTICO DELL'OPERA O ATTIVITA'

Il collaudo acustico è una relazione in grado di valutare la rispondenza dei valori misurati con i dati ipotizzati nelle valutazioni previsionali e l'efficacia degli interventi di mitigazione acustica adottati.

La presente scheda dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica, diverso dal quello che ha redatto le relazioni tecniche di cui alle schede 1 o 2.

Contenuti della relazione tecnica

Ambito territoriale:

- descrizione del territorio nel quale è stata collocata l'opera;
- individuazione dei ricettori e delle sorgenti sonore oggetto dei rilievi di clima di acustico e/o di impatto acustico, che coincideranno con quelli utilizzati nel collaudo;
- individuazione della classe acustica della zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

Collaudo acustico:

- descrizione della strumentazione di misura utilizzata;
- indicazione degli algoritmi di calcolo e i relativi dati di input con le specificazioni atte giustificare l'utilizzo di tali valori;
- indicazione dell'eventuale software utilizzato;
- descrizione dei risultati ottenuti in forma tabellare e grafica;
- osservazioni su quanti rilevato (tipologia del rumore, eventi particolari durante le misure, presenza di componenti tonali o impulsive, ecc.);
- osservazioni circa la rispondenza o meno dei valori stimati rispetto a quelli misurati;
- osservazioni circa il rispetto o meno dei valori limite relativamente alle classi di destinazione d'uso del territorio e del criterio differenziale;
- descrizione degli ulteriori interventi di bonifica qualora con il collaudo si rivelassero errate le previsioni e i limiti imposti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 non fossero rispettati;
- documentazione fotografica significativa comprovante gli interventi di mitigazione eventualmente adottati.

Sintesi non tecnica

- riassunto delle principali conclusioni del collaudo acustico, evitando l'uso di termini strettamente tecnici o comunque di difficile comprensione.

ALLEGATO C – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI

SCHEDA 1 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

SCHEDA 2 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI PIROTECNICHE

Contestualmente dell'autorizzazione in deroga, per le manifestazioni con impianti di potenza superiore a 7000 Watt, dovrà essere versata una cauzione di Euro 2.000 per le manifestazioni ubicate in zona II, III, IV, a titolo di risarcimento delle spese eventualmente sostenute per controlli e/o rilevamenti fonometrici.

**ALLEGATO D - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

SCHEDA 1 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

Allegato C – scheda 1

Marca da bollo da € 14,62

ALL'UFFICIO ECOLOGIA
DEL COMUNE DI
37017 LAZISE (VR)

**DOMANDA PER FESTE DANZANTI E/O MUSICALI SU AREE
PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO**

Il/la sottoscritto/a: _____
Nato/a _____ il _____
Residente a _____
In via/piazza _____ n. _____
In qualità di _____
Con sede in _____ via _____
Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

C H I E D E

L'autorizzazione ad effettuare attività musicali in deroga ai limiti
acustici disposti dal D.P.C.M.14/11/1997 e dall'Art. 15 del Regolamento
Comunale per la disciplina delle attività rumorose approvato con delibera di
consiglio n. ____ del _____ in occasione della manifestazione

_____ che si terrà nei giorni dal _____ al _____ dalle ore
_____ alle ore _____

- Presso l'area pubblica di
Via/Piazza _____ concessa con
autorizzazione di Giunta n. _____ del _____
- Presso l'area privata sita in Via/Piazza
_____ nella disponibilità
di _____

Firma _____

Si allega allo scopo la seguente documentazione:

- _ Estratto EIRA o brano mappale 1:2000 o stralcio della carta tecnica regionale con l'individuazione dell'area interessata della dislocazione e direzione degli altoparlanti;
- _ Vista fotografica completa, verso l'esterno per ogni lato di confine;
- _ Fotocopia di un documento di identità
- _ Allegato tecnico (depliant, manuale di istruzioni, etc.) che riporti la potenza massima di amplificazione;
- _ Indicazione del sistema di controllo adottato (allegato n. 1)/copia dichiarazione rispetto dei limiti;
- _ Ricevuta di versamento su c/c postale n. 11538378 intestato al servizio Tesoreria – Comune di Lazise;
dell'importo di € 36,15, causale: Ufficio Ecologia – accertamenti tutela ambientale;
- _ Marca da bollo da € 14,62 (oltre a quella già applicata sulla presente domanda) per il rilascio dell'istanza di autorizzazione;
- _ Per l'esenzione alle marche da bollo, va attestata l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus – Registro Regionale.

ATTENZIONE:

Si informa che per eventuali manifestazioni pirotecniche dovrà essere presentata apposita richiesta su modulo a parte disponibile presso l'Ufficio Ecologia.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la informiamo che:

- a) I dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del procedimento relativo alla presente istanza;
- b) Titolare del trattamento è il Comune di Lazise il quale ha nominato Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti il Responsabile dell'Ufficio Ecologia, domiciliato per le proprie funzioni, presso la sede del Comune di Lazise, telefono 045/6445128 Fax: 045/7580722;
- c) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda diverrà improcedibile.
- d) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento;
- e) Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Allegato n. 1

OGGETTO: Festa _____

Il sottoscritto _____ responsabile
dell'impianto di diffusione musicale nella serata
del _____ dalle ore _____ alle
ore _____ presso l'area _____ in
Via _____

DICHIARA

Che l'impianto di amplificazione in dotazione è stato tarato da un tecnico specializzato in modo che all'uscita delle casse (ad un metro di distanza ed alla massima amplificazione) il suono non superi il valore di livello equivalente di 95 dB(A);

Che l'impianto di amplificazione in dotazione è stato collegato ad un sistema di controllo del suono che limita l'intensità rumorosa, ad un metro di distanza dalle casse al valore di livello equivalente di 95 dB(A);

In fede

Il Responsabile

Lazise _____

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la informiamo che:

- a) I dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del procedimento relativo alla presente istanza;
- b) Titolare del trattamento è il Comune di Lazise il quale ha nominato Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti il Responsabile dell'Ufficio Ecologia, domiciliato per le proprie funzioni, presso la sede del Comune di Lazise, telefono 045/6445128 Fax: 045/7580722;
- c) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda diverrà improcedibile.
- d) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento;
- e) Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Allegato C – scheda 2

Marca da bollo da € 14,62

Al Signor Sindaco del Comune di Lazise

DOMANDA PER MANIFESTAZIONI PIROTECNICHE

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ n. _____
nella qualità di _____
con sede a _____
tel. _____ fax _____
ai sensi dell'art.7 comma 8 della legge regionale 10 maggio 1999 n.21

C H I E D E

l'autorizzazione in deroga al divieto disposto dall'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1999 n.21 per effettuazione di una manifestazione pirotecnica che si terrà nello spazio sito in Via _____
il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____.

Si allegano allo scopo i seguenti documenti:

Firma _____

☐ EIRA o brano mappale 1:2000 con l'individuazione dell'area interessata dalla manifestazione;

☐ Vista fotografica completa, verso l'esterno per ogni lato di confine;

☐ Ricevuta di versamento sul c/c postale n. 11538378 intestato al servizio Tesoreria – Comune di Lazise,

di € 36,15 (causale: Ufficio Ecologia - accertamenti di tutela ambientale) e n° 2 marche da bollo da €

14,62 solo se la manifestazione non rientra nell'ambito di altra iniziativa per la quale il versamento

è già stato effettuato e sono già state allegate le relative marche da bollo.

☐ Fotocopia di un documento di identità

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la informiamo che:

a) I dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del procedimento relativo alla presente istanza;

b) Titolare del trattamento è il Comune di Lazise il quale ha nominato Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti il Responsabile dell'Ufficio Ecologia, domiciliato per le

proprie funzioni, presso la sede del Comune di Lazise, telefono 045/6445128 Fax: 045/7580722;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda diverrà improcedibile.

d) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento;

e) Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Allegato D – scheda 1

ALL'UFFICIO ECOLOGIA
DEL COMUNE DI LAZISE P.ZZA VITTORIO EMANUELE II
37017 LAZISE (VR)

DOMANDA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

(Art. 7 della L.R. 10/05/1999 n° 21 e Art. 18 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose approvato con delibera n. *****)

Il sottoscritto

Nato a

il

Residente a

in via _____ n° _____, tel.

in qualità di proprietario/locatario dell'immobile sito in via

responsabile del cantiere sito in via

D I C H I A R A

che i lavori saranno effettuati dall'impresa

con sede in

via

n°

tel.

fax

e-mail

E C H I E D E

l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici dal D.P.C.M. 14/11/1997 in occasione dei lavori edili che verranno effettuati in via _____ n.

nei giorni dal

al

dalle ore

alle ore

timbro e firma

Si allega allo scopo la seguente documentazione:

- ☐ EIRA o brano mappale 1:2000 con l'individuazione dell'area interessata e indicazione delle abitazioni adiacenti che potrebbero costituire dei recettori sensibili;
- ☐ Relazione tecnica contenente valutazione impatto acustico provocato dalle lavorazioni rumorose con programma dei lavori;
- ☐ Ricevuta di versamento sul c/c postale 11538378 intestato al servizio Tesoreria – Comune di Lazise, dell'importo di € 51,65 (causale: Ufficio Ecologia - accertamenti di tutela ambientale)
- ☐ Marca da bollo da € 14,62 (oltre a quella applicata sulla presente domanda) per il rilascio dell'istanza di autorizzazione.
- ☐ Fotocopia documento di identità

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la informiamo che:

- a) I dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del procedimento relativo alla presente istanza;*
- b) Titolare del trattamento è il Comune di Lazise il quale ha nominato Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti il Responsabile dell'Ufficio Ecologia, domiciliato per le proprie funzioni, presso la sede del Comune di Lazise, telefono 045/6445128 Fax: 045/7580722;*
- c) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda diverrà improcedibile.*
- d) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento;*
- e) Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.*

ALLEGATO E - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' MUSICALE TEMPORANEA – PERIODICA

Art.19 ter del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione C.C.

AL COMUNE DI LAZISE

p.zza Vittorio Emanuele II - 37017 Lazise (VR)

Il sottoscritto.....
nato a Il
residente ain vian°..
tel. mail
in qualità di gestore dell'esercizio all'insegna
sito a Lazise in

CHIEDE

l'autorizzazione allo svolgimento di attività musicale temporanea-periodica presso l'esercizio suddetto.

Descrizione dell'attività :

.....

Periodo e orari in cui verrà svolta

.....

.....

Si allega :

- documentazione acustica redatta da un tecnico competente.
- Ricevuta di versamento sul c/c postale 11538378 intestato al servizio Tesoreria – Comune di Lazise, dell'importo di € 51,65 (causale: diritti di istruttoria).
- Marca da bollo da € 14,62 (oltre a quella applicata sulla presente domanda) per il rilascio dell'istanza di autorizzazione.
- Fotocopia documento di identità.

Data della richiesta

timbro e firma

ALLEGATO F - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' MUSICALE TEMPORANEA – OCCASIONALE

Art.19 quater del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione C.C.

AL COMUNE DI LAZISE

p.zza Vittorio Emanuele II 37017 Lazise (VR)

Il sottoscritto.....

nato a Il

.....

residente ain vian°..

tel. mail

in qualità di gestore dell'esercizio all'insegna

sito a Lazise in

CHIEDE

l'autorizzazione allo svolgimento di attività musicale temporanea - occasionale presso l'esercizio suddetto, come di seguito descritta:

Giorni in cui viene svolta	
Orario	
Descrizione dell'attività	
Potenza complessiva degli impianti di amplificazione superiore od inferiore a 200 watt.	
Motivazioni/interesse dell'attività	
Potenziati disagi e/o dei danni arrecati alla popolazione od alle attività economiche	

Si allega :

- Qualora la Potenza complessiva degli impianti di amplificazione sia superiore a 200 : documentazione previsionale di impatto ambientale (D.P.I.A.) secondo l'art. 3 delle Linee Guida regionali (DDG ARPAV 3/2008).
- Ricevuta di versamento sul c/c postale 11538378 intestato al servizio Tesoreria – Comune di Lazise, dell'importo di € 51,65 (causale: diritti di istruttoria).
- Marca da bollo da € 14,62 (oltre a quella applicata sulla presente domanda) per il rilascio dell'istanza di autorizzazione.
- Fotocopia documento di identità

Data della richiesta

timbro e firma